



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1554**

Prot. n. 250/12mlm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 593 dell'1 aprile 2011 in materia di determinazione dei limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - prot. 250/12mlm

Il giorno **20 Luglio 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 593 dell'1 aprile 2011 sono stati stabiliti i limiti minimi e massimi dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC).

In sede di verifica della congruità dei predetti compensi in seguito all'attivazione delle commissioni in tutte le comunità a decorrere dal mese di gennaio 2012 si è verificata l'opportunità, anche sulla base di specifiche richieste effettuate da alcune comunità condivise anche dalle altre comunità come è emerso negli incontri più recenti effettuati con gli amministratori delle comunità medesime, di riconoscere ulteriori specifici compensi per l'attività di consulenza e sportello a favore dei progettisti svolta dagli esperti che rappresentano la Provincia nelle commissioni. Tale attività risulta di particolare importanza per valutare in via preventiva la compatibilità paesaggistica dei progetti e suggerire ai liberi professionisti soluzioni progettuali idonee in modo tale da semplificare e rendere più celeri le procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri sulla qualità architettonica degli interventi di competenza delle CPC.

La predetta attività comporta un impegno di tempo che non può essere adeguatamente remunerato con i compensi per seduta e per pratica già previsti dalla deliberazione n. 593 del 2011.

Si propone pertanto, in aggiunta ai compensi già previsti per seduta e per pratica, di riconoscere alle comunità la possibilità di prevedere un compenso orario agli esperti nominati in rappresentanza della Provincia, che non siano dipendenti della Provincia medesima, per l'attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti nel limite massimo di 200 ore annue. Il predetto compenso orario potrà variare da un minimo di Euro 30 ad un massimo di Euro 60. Nella quantificazione delle assegnazioni della Provincia alle comunità per le spese di funzionamento delle CPC si tiene conto delle richieste motivate delle comunità riguardanti l'attività di sportello svolta dall'esperto che rappresenta la Provincia; le assegnazioni devono comunque essere commisurate ai diversi carichi di lavoro delle CPC avendo come riferimento il limite massimo di 200 ore annue.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che nel trattamento di missione dei componenti delle CPC secondo la disciplina applicabile al personale non dirigenziale della Provincia, per la sede di servizio si considera la sede dello studio del professionista o comunque il domicilio fiscale.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali che si è espresso favorevolmente, con osservazioni, con nota di data 6 luglio 2012, ai fini dell'intesa richiesta dal citato comma 9 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 1 del 2008. Nella redazione finale di questo provvedimento si è tenuto conto delle predette osservazioni.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- visto, in particolare, l'articolo 8 della medesima legge provinciale n. 1 del 2008;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 593 dell'1 aprile 2011;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa e ad integrazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 593 dell'1 aprile 2011 che, in aggiunta ai compensi già previsti per seduta e

per pratica, le comunità possono prevedere un compenso orario agli esperti nominati in rappresentanza della Provincia, che non siano dipendenti della Provincia medesima, per l'attività di sportello e consulenza a favore dei progettisti nel limite massimo di 200 ore annue. Il predetto compenso orario potrà variare da un minimo di Euro 30 ad un massimo di Euro 60. Nella quantificazione delle assegnazioni della Provincia alle comunità per le spese di funzionamento delle CPC si tiene conto delle richieste motivate delle comunità riguardanti l'attività di sportello svolta dall'esperto che rappresenta la Provincia; le assegnazioni devono comunque essere commisurate ai diversi carichi di lavoro delle CPC avendo come riferimento il limite massimo di 200 ore annue. Con l'occasione si ritiene opportuno precisare che nel trattamento di missione dei componenti delle CPC, secondo la disciplina applicabile al personale non dirigenziale della Provincia, per la sede di servizio si considera la sede dello studio del professionista o comunque il domicilio fiscale;

- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

PGM